

ASSOAMBIENTE

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE – SCOPI

Articolo 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita l'Associazione Sindacale di rappresentanza Datoriale delle Società e degli Enti operanti nel Settore di igiene ambientale (raccolta, riciclo, recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali), delle bonifiche, nonché di rappresentanza delle attività a supporto dell'economia circolare, con denominazione ASSOAMBIENTE (di seguito l'Associazione).
2. L'Associazione è apartitica, non persegue finalità politiche, commerciali o di comunque di lucro.
3. Ha sede legale in Roma e ha durata illimitata.
4. L'Associazione può aderire a diversi sistemi collettivi nazionali e internazionali di rappresentanza.
5. Il presente Statuto disciplina le attribuzioni e il funzionamento dell'Associazione ed è corredato di uno specifico Regolamento di attuazione.
6. L'Associazione esercita, con piena autonomia nei limiti del presente Statuto, la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese associate.

Articolo 2 SCOPI

1. ASSOAMBIENTE ha lo scopo di curare la trattazione delle problematiche di specifico interesse delle imprese e associazioni ad essa aderenti nonché proteggere, diffondere e migliorare l'attività dei settori rappresentati.
2. L'Associazione ispira i propri comportamenti a valori etici fondati su correttezza e trasparenza, così come indicati nel Codice Etico associativo, nonché a principi di concorrenza e di mercato.
3. In via esemplificativa, l'Associazione:
 - a) rappresenta e tutela gli interessi di carattere collettivo degli associati;
 - b) definisce le linee strategiche del settore;
 - c) difende i legittimi interessi degli associati in tutte le questioni di ordine economico, giuridico e sindacale;
 - d) stipula il CCNL di categoria e i relativi accordi nazionali, assiste le aziende nell'applicazione del CCNL e, ove richiesto, nella contrattazione di secondo livello; il CCNL è applicato dalle aziende aderenti alla Raccolta e Selezione Rifiuti Urbani, che ha la competenza in materia, stabilisce le direttive e delibera in ordine a tutto quanto inerente il CCNL;
 - e) rappresenta e tutela gli interessi delle associate nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche, politiche, associative, culturali, ecc.
 - f) promuove, studia e segue l'elaborazione di leggi e provvedimenti nell'interesse del settore;
 - g) provvede alla gestione complessiva del contesto associativo generale;

TITOLO II

ASSOCIATI — ADESIONE, DIRITTI E DOVERI, CONTRIBUTI, SANZIONI, CESSAZIONE

Articolo 3

ASSOCIATI – ADESIONE, REQUISITI E CATEGORIE

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed il relativo Regolamento attuativo e Codice Etico.
2. Aderiscono ad ASSOAMBIENTE, previa deliberazione del Consiglio Direttivo:
 - a) in qualità di **associati effettivi**, tutte le imprese e le associazioni che rappresentano imprese anche in forma aggregata, che svolgono attività dirette alla gestione dei servizi ambientali, attività di recupero di materia e di energia dai rifiuti, attività di smaltimento dei rifiuti, di bonifica di beni e di siti inquinati, nonché attività a supporto dell'implementazione e dello sviluppo dell'economia circolare;
 - b) in qualità di **associati affiliati**, Enti, Istituti, raggruppamenti societari o realtà imprenditoriali che perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie, complementari o strumentali rispetto alle attività dell'imprenditorialità istituzionalmente rappresentata, secondo quanto stabilito da apposita convenzione.
3. Le modalità di adesione sono descritte nell'articolo 1 del Regolamento di attuazione.
4. Nell'ambito di ASSOAMBIENTE possono essere costituite dal Consiglio Direttivo delle Sezioni, per fornire rappresentatività a specifici e definiti ambiti di attività.

All'atto della costituzione dell'Associazione sono istituite le seguenti Sezioni:

 - Raccolta e Selezione Rifiuti Urbani
 - Gestione Impianti Trattamento e Valorizzazione RU
 - Rifiuti Speciali, Intermediazione e Bonifiche
 - Filiere del riciclo e attività per l'economia circolare (UNICIRCULAR) – di seguito “UNICIRCULAR”
5. Le attività delle Sezioni, che possono avere rilevanza anche esterna, sono coordinate dai rispettivi Presidenti.
6. Il Consiglio Direttivo può decidere di conferire ad una o più Sezioni e relative sotto-sezioni specifici poteri di rappresentanza esterna nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.
7. Resta ferma la facoltà di recesso a termini dell'articolo 6 del presente Statuto.

Articolo 4

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. I Associati effettivi e affiliati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione a partire dal giorno in cui viene accolta la domanda di adesione, previo pagamento del contributo associativo.
2. I Associati effettivi hanno diritto di partecipazione, di intervento, di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi contributivi e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal relativo Regolamento attuativo, nonché dalle eventuali norme regolamentari della Sezione di appartenenza.

3. Ciascun associato ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione nei limiti previsti dal Regolamento attuativo nonché di utilizzare i riferimenti e i segni distintivi dell'Associazione.
4. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e relativi Regolamenti e deliberazioni.
5. In particolare l'associato deve:
 - a) partecipare attivamente alla vita associativa e osservare il presente Statuto, il relativo Regolamento attuativo e rispettare il Codice Etico;
 - b) osservare le deliberazioni degli organi associativi;
 - c) qualora previsto dalla Sezione di appartenenza, applicare i contratti collettivi di lavoro, le convenzioni ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione;
 - d) versare i contributi associativi secondo i termini e le modalità fissati annualmente dal Consiglio Direttivo e nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento attuativo e della delibera contributiva;
 - e) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione o con gli interessi generali degli altri associati;
 - f) comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione dei dati utili alla propria identificazione;
 - g) fornire la propria collaborazione alle indagini, alle statistiche e agli studi che l'Associazione ritenga necessario o utile svolgere nell'interesse degli associati; fermo restando che l'Associazione gestirà in termini riservati le notizie che le perverranno dagli associati e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi associativi, in applicazione delle norme riguardanti il trattamento dei dati.

Articolo 5

CONTRIBUTI e SANZIONI

1. All'atto dell'adesione l'associato si obbliga al pagamento della quota contributiva, in base alle modalità previste dall'articolo 2 del Regolamento di attuazione, così come determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nell'apposita Delibera Contributiva, in rapporto alle esigenze di bilancio e al gettito complessivo dei contributi, ovvero stabilite nelle specifiche convenzioni di adesione.
2. Sono obbligatori per tutti i Associati i contributi straordinari, a carattere occasionale, deliberati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
3. La regolarità contributiva è fissata dal Consiglio Direttivo nell'articolo 2 del Regolamento attuativo e nella Delibera Contributiva vigente, che prevedono i termini e le modalità per l'effettuazione dei pagamenti, lo stato di morosità e le relative sanzioni in caso di inadempienza contributiva, ovvero negli altri casi previsti.

Articolo 6

CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E SANZIONI

1. La qualità di Associato si perde:
 - a) per disdetta da parte dell'associato che manifesta la volontà di non proseguire il rapporto associativo, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione;
 - b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;

- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
 - d) per la perdita da parte dell'associato dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - e) per recesso, nei casi previsti dal Regolamento attuativo;
 - f) per espulsione, a causa di grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Codice etico, nonché dei Regolamenti di Sezione, ove esistenti;
 - g) per espulsione a causa di prolungata morosità. L'eventuale inadempimento degli obblighi contributivi dà luogo al recupero dei crediti e degli interessi di mora, secondo le procedure di legge.
2. All'interno delle fattispecie sopra identificate, il Regolamento attuativo disciplina cause e modalità della cessazione del rapporto associativo. In ogni caso, la cessazione del rapporto associativo ovvero la perdita della qualità di associato non esonera dal rispetto degli impegni assunti a termini dello Statuto. Con la risoluzione del rapporto associativo, l'associato, ed il suo delegato, perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche associative all'interno dell'Associazione.
3. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto e Regolamento di attuazione, dal Codice Etico e dal rispettivo Regolamento di Sezione, ove esistente, in relazione alla loro gravità, sono passibili delle seguenti azioni e sanzioni:
- a) censura del Presidente dell'Associazione;
 - b) sospensione del diritto di partecipare all'assemblea dell'Associazione;
 - c) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
 - d) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale;
 - e) decadenza dei rappresentanti dell'associato che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e di quelli che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna, attribuite dall'Associazione: Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti e Organizzazioni;
 - f) espulsione dell'associato nel caso di grave morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, Regolamento di attuazione, Codice Etico e relativo Regolamento di Sezione, ove esistente, nonché in caso di grave violazione del Codice etico da parte del legale rappresentante o di chi da lui delegato tale da determinare quanto previsto alla successiva lettera g);
 - g) radiazione del rappresentante dell'associato.
4. Le sanzioni vengono deliberate dagli Organi Associativi ricorrendo i presupposti indicati nel Regolamento di Attuazione.
5. L'associato che per qualsiasi motivo perda tale qualità non ha alcun diritto sul fondo comune.

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea
2. le Assemblee di Sezione
3. il Consiglio Direttivo
4. il Comitato Esecutivo
5. il Consiglio di Sezione
6. il Presidente
7. i Vice Presidenti
8. il Presidente di Sezione
9. il Tesoriere
10. il Collegio dei Revisori dei Conti
11. il Collegio dei Probiviri

Articolo 8 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Gli organi associativi di cui all'articolo 7 hanno poteri operativi autonomi, nei limiti di quanto specificamente previsto dal presente Statuto e dal Titolo III del Regolamento attuativo. Tali Organi in relazione alle loro attribuzioni hanno anche funzioni di rappresentanza all'esterno, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato e non risultino in contrasto con il presente Statuto.
2. Il diritto di voto, l'eleggibilità e la permanenza nelle cariche elettive di cui al presente articolo sono riservati ai rappresentanti degli associati effettivi che soddisfino, inizialmente e successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l'adempimento di tutti gli obblighi contributivi e associativi previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento attuativo.
3. In particolare, il diritto di voto e l'eleggibilità a membro degli Organi dell'Associazione sono subordinati alla regolarità contributiva dell'associato alla data di svolgimento delle elezioni/designazioni.
4. Per rappresentanti delle imprese o delle associazioni associate si intendono i loro legali rappresentanti ovvero una persona da loro formalmente delegata e scelta tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di amministrazione o siano Direttori Generali dell'impresa. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa gli amministratori, gli institori e i dirigenti della stessa, ai quali sia stata conferita formale delega.
5. La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli Organi dell'Associazione è a scrutinio segreto, salvo quanto riportato all'articolo 13.
6. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
7. La carica di Presidente dell'Associazione non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.
8. La carica di Probiviro e di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

9. Le cariche elettive di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, ad eccezione di quella di Sindaco Revisore.

Articolo 9

RIUNIONI IN AUDIO O VIDEOCONFERENZA

1. Le riunioni degli Organi associativi di cui all'articolo 7 possono svolgersi anche attraverso audio o videoconferenza a condizione che vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e, in particolare, a condizione che sia consentito:
 - a) al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. Le riunioni in audio o videoconferenza si intendono svolte nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 10

ASSEMBLEA – COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea di ASSOAMBIENTE è espressione generale degli aderenti ed è costituita dai legali rappresentanti di tutti gli associati o da persone da essi formalmente delegate, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi.
2. Ogni associato può rappresentare non più di due imprese mediante delega scritta. È ammessa una pluralità di deleghe per le imprese facenti parte di uno stesso gruppo societario purché associate.
3. I Associati effettivi costituiti da Associazioni che rappresentano aggregazioni di imprese partecipano all'Assemblea per il tramite del Presidente della rispettiva Associazione.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell'Associazione a norma dell'articolo 5 del Regolamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque:
 - a. in via ordinaria almeno una volta l'anno, di norma entro 6 mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
 - b. in via straordinaria, qualora:
 - ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo;
 - ne sia fatta richiesta da tanti associati che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutti gli associati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - ne sia fatta richiesta dai Revisori dei Conti, limitatamente a questioni connesse all'esercizio delle funzioni ad essi affidate;
5. La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria, diretta per iscritto al Presidente, deve essere motivata e indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente più anziano di età.
7. Ogni associato ha diritto di partecipare all'assemblea con i voti attribuiti secondo i criteri di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

Art. 11
ASSEMBLEA – DIRITTO DI VOTO

1. Sono ammessi al voto i Associati che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi.
2. gli associati effettivi – sia imprese che associazioni – hanno diritto a un (1) voto ogni 250 euro della quota contributiva. A tal fine non saranno considerate le frazioni di importo inferiore.
3. Ogni associato affiliato ha diritto al voto come indicato nella relativa Convenzione di adesione.
4. Per gli associati che regolarizzano la posizione contributiva prima dell'Assemblea e i nuovi associati che abbiano aderito ad ASSOAMBIENTE successivamente all'anno considerato per la determinazione dei contributi, i voti sono attribuiti d'ufficio sulla base dell'importo contributivo versato prima dell'Assemblea.

Articolo 12
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:
 - a) determina le direttive e gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione per il perseguimento degli scopi del presente Statuto, nell'ambito delle tematiche di interesse della categoria;
 - b) promuove la partecipazione degli associati alla vita associativa;
 - c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione; a tal fine ciascun associato elegge i rappresentanti della Sezione di appartenenza secondo la composizione di cui all'articolo 15;
 - d) elegge il Presidente e ne approva il programma di attività;
 - e) elegge i componenti del Collegio Sindacale, secondo le modalità di cui all'articolo 25;
 - f) elegge i Proviviri, secondo le modalità di cui all'articolo 26;
 - g) ratifica l'ammontare dei contributi annui ordinari e delibera quelli straordinari, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - h) esamina e approva il Bilancio consuntivo e il Rendiconto Economico dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - i) delibera sulle modifiche al presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - j) delibera, in conformità all'articolo 34 del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e nomina il o i liquidatori;
 - k) stabilisce le direttive e decide su tutte le questioni di carattere economico, politico e legislativo;
 - m) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, le direttive per la stipula dei contratti e delle regolamentazioni collettive dei rapporti di lavoro dei dipendenti dalle imprese associate.

Articolo 13
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente, anche per delega, la metà dei voti spettanti a tutti gli associati più uno. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti attribuiti agli intervenuti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è

validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti agli associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti con voto palese.
4. Gli associati affiliati partecipano all'Assemblea secondo quanto stabilito nella relativa Convenzione di adesione.
5. Il Presidente propone la nomina di un Segretario verbalizzante che coadiuva nella redazione del Verbale.
6. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene le nomine di cui all'articolo 8, si procede a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese.
7. Qualora il numero di candidati coincida o sia inferiore rispetto al numero di seggi previsti è possibile procedere all'elezione per acclamazione.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità di voto decide il Presidente dell'Assemblea.
9. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano rispettivamente gli articoli 33 e 34.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo l'esercizio della facoltà di recesso, come previsto all'articolo 6.
11. All'Assemblea partecipano i Revisori dei conti e i Probiviri nonché il Segretario dell'Associazione, se nominato.

Articolo 14

L'ASSEMBLEA DI SEZIONE

1. Le Assemblee di Sezione sono convocate e presiedute dal relativo Presidente.
2. Le singole Sezioni possono riunirsi separatamente per esprimersi su politiche generali e tematiche a livello normativo, tecnico ed economico di interesse della Sezione di competenza. Con l'eccezione della Sezione Rifiuti Urbani, l'adesione alle singole Sezioni non comporta da parte dell'associato il conferimento della delega sindacale all'Associazione in ordine a quanto previsto all'articolo 4, quinto comma, lettera c) del presente Statuto.
3. In particolare le Assemblee di Sezione:
 - a. determinano le direttive generali dell'attività della Sezione;
 - b. deliberano su specifici argomenti di interesse della Sezione;
 - c. deliberano le entità delle integrazioni contributive destinate a costituire i fondi di Sezione per la copertura dei costi relativi a specifiche iniziative delle stesse;
 - d. deliberano su ogni questione posta all'ordine del giorno;
 - e. deliberano sull'eventuale Regolamento di Sezione su proposta del Consiglio di Sezione.

Articolo 15

CONSIGLIO DIRETTIVO — COMPOSIZIONE E DELIBERAZIONI

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo di Assoambiente è composto da:
 - a) fino a 10 (dieci) componenti in rappresentanza della Sezione servizi e raccolta RU,
 - b) fino a 5 (cinque) componenti in rappresentanza della Sezione Gestione impianti trattamento e valorizzazione RU,
 - c) fino a 5 (cinque) componenti in rappresentanza della Sezione Rifiuti speciali, intermediazione e bonifiche,
 - d) fino a 5 (cinque) componenti in rappresentanza della Sezione Unicircular.
3. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica in carica due anni e sono rieleggibili.
4. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o per delega dal Segretario dell'Associazione a mezzo posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza, la cui convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato degli argomenti da trattare.
6. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presso la sede associativa o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti con voto palese.
8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, oltre il Presidente, ciascuno dei quali ha diritto a un voto. Il voto non è mai delegabile.
9. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per le proposte di nomine di cui all'articolo 8 si procede a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario della riunione. Il verbale viene inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo, entro quindici giorni dalla data in cui si è tenuta l'adunanza ovvero, in alternativa, contestualmente alla convocazione della successiva riunione.
12. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Revisori dei Conti ed il Tesoriere.
13. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il componente che non appartenga più all'associato a cui apparteneva al momento dell'elezione o il cui associato abbia perso per qualsiasi ragione tale qualità, oppure nel caso in cui l'associato che lo ha nominato ne faccia formale richiesta.
14. In caso di cambiamento del proprio legale rappresentante o delegato già componente il Consiglio Direttivo ovvero di dimissioni dalla carica di consigliere, l'associata sottoporrà all'approvazione del Consiglio Direttivo il nominativo del relativo sostituto. In caso di mancata comunicazione entro quindici giorni o di cessazione del rapporto associativo, il sostituto è individuato nel primo dei non eletti. In assenza di non eletti, con scelta unanime potrà essere cooptato dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il nuovo nominativo sarà sottoposto a ratifica alla prima Assemblea utile.

15. Il Consiglio può nominare, per quanto attiene le esclusive esigenze di ASSOAMBIENTE, rappresentanti presso Enti, istituti, e qualsiasi altro soggetto di interesse associativo.
16. Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri eletti, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio, da tenersi entro sessanta giorni, ed assumerà l'ordinaria amministrazione dell'Associazione

Articolo 16

CONSIGLIO DIRETTIVO — ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) delibera sugli argomenti che gli vengono demandati dall'Assemblea;
 - b) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - c) delibera su tutti gli argomenti di generale interesse delle associate e decide sui problemi di particolare interesse;
 - d) sovrintende la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
 - e) stabilisce l'utilizzo dei fondi costituiti a seguito di delibera dell'Assemblea;
 - f) delibera sull'adesione di nuovi associati;
 - g) approva il Progetto di Bilancio Consuntivo dell'Associazione e la Relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;
 - h) approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Rendiconto Economico di previsione da sottoporre all'Assemblea;
 - i) approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei contributi a carico delle associate nonché la misura degli interessi di mora di cui al Regolamento attuativo, da sottoporre all'Assemblea;
 - j) propone all'Assemblea il candidato alla Presidenza dell'Associazione;
 - k) nomina al proprio interno eventuali rappresentanti aggiuntivi all'interno del Consiglio di Federazione;
 - l) nomina il tesoriere;
 - m) approva le modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - n) approva il Regolamento attuativo da sottoporre alla ratifica/approvazione dell'Assemblea;
 - o) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore dell'Associazione;
 - p) su proposta del Direttore, nomina e revoca il Vice-Direttore;
 - q) delibera, qualora lo ritenga opportuno, la convocazione dell'Assemblea;
 - r) approva le direttive per la stipula del CCNL e di eventuali accordi collettivi;
 - s) designa la delegazione per la partecipazione alle trattative per il rinnovo del CCNL;
 - t) può conferire ad una o più Sezioni e relative sotto-sezioni specifici poteri di rappresentanza esterna come previsto all'art. 3;
 - u) su proposta del Presidente di Sezione, delibera sull'eventuale Regolamento di sezione da portare all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;
 - v) nomina la Commissione incaricata di raccogliere le proposte di candidatura alla Presidenza;
 - w) esercita ogni altro compito ad essa attribuito dal presente Statuto, e promuove quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea.

Articolo 17

IL COMITATO ESECUTIVO – COMPOSIZIONE

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'Associazione.
2. Sono invitati a partecipare alle riunioni i Revisori dei Conti qualora all'ordine del giorno vi siano questioni di loro competenza.
3. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
4. È convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima della data di adunanza con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e dell'ordine del giorno delle materie da trattare.
5. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.
6. In caso di votazione ogni componente ha diritto ad un voto. Il voto non è mai delegabile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.
8. Funge da Segretario la persona designata dalla maggioranza dei presenti.
9. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario. Copia di tale verbale è inviata a tutti i membri di Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'adunanza.
10. Al Comitato Esecutivo partecipa il Segretario della Federazione, a fini di coordinamento.

Articolo 18

IL COMITATO ESECUTIVO – ATTRIBUZIONI

1. Il Comitato Esecutivo ha il compito di:
 - a) coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Associazione;
 - b) provvedere all'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e deliberare sulle questioni che gli venissero demandate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
 - c) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire in occasione della prima riunione utile.

Articolo 19

IL CONSIGLIO DI SEZIONE – ATTRIBUZIONI

1. Fanno parte di diritto del Consiglio di Sezione i Consiglieri eletti dalla relativa Sezione che la rappresentano nel Consiglio Direttivo.

2. A seguito dell'Assemblea elettiva di cui all'art. 12, comma 1 lettera c., il Consiglio di Sezione si riunisce in occasione del primo Consiglio Direttivo per nominare il Presidente di Sezione che è anche Vice Presidente dell'Associazione come individuato all'articolo 23 del presente Statuto.
3. Ogni Sezione può integrare il proprio Consiglio con ulteriori componenti, in conformità al Regolamento di Sezione predisposto nel rispetto del Titolo V del Regolamento di attuazione.
4. Alle riunioni di Consiglio di Sezione possono partecipare, su espresso invito del Presidente, imprese associate e/o soggetti esterni all'Associazione.
5. Il Consiglio di Sezione:
 - a) delibera sugli argomenti che gli vengono demandati dall'Assemblea;
 - b) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - c) delibera su tutti gli argomenti di generale interesse delle associate e decide sui problemi di particolare interesse;
6. Il Consiglio di Sezione può delegare ad uno dei suoi componenti incarichi specifici di sua competenza o di rappresentanza.
7. Nell'ambito delle Sezioni possono essere individuate dal Consiglio di Sezione specifiche Sotto-Sezioni. Ciascuna Sotto Sezione può darsi una organizzazione specifica nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Sezione. Il Regolamento di Sezione può prevedere inoltre che le Sotto-Sezioni abbiano una rappresentanza esterna per lo specifico settore rappresentato.

Articolo 20

PRESIDENTE – ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti e adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
2. Nella realizzazione del suo programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza anche esterna dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti dell'Associazione.
3. Il Presidente dell'Associazione ha inoltre il compito di:
 - a) rappresentare nelle sedi istituzionali e non, nazionali ed internazionali, gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati;
 - b) promuovere lo sviluppo e l'immagine dell'Associazione;
 - c) dare attuazione unitamente ai Vice Presidenti, alle politiche associative;
 - d) può intervenire o far intervenire un suo rappresentante alle riunioni degli enti a cui l'Associazione aderisce;
 - e) sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il nominativo del candidato alla Segreteria dell'Associazione;

Articolo 21

PRESIDENTE – ELEZIONE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i rappresentanti degli associati Effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento attuativo.

2. Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria. Il Presidente può essere rieletto per un secondo mandato biennale. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.
3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.
4. Sono eleggibili alla carica di Presidente esclusivamente i rappresentanti di imprese associate ad ASSOAMBIENTE.
5. In una riunione successiva a quella di designazione da parte del Consiglio Direttivo ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente candidato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato e il programma di attività per il biennio.

Articolo 22

VICE PRESIDENTI

1. I Presidenti di Sezione ricoprono altresì la carica di Vicepresidenti ASSOAMBIENTE ed affiancano il Presidente ASSOAMBIENTE nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione.
2. I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili.
3. Il Presidente può conferire ai Vice Presidenti delega per determinate competenze e materie di interesse generale per gli associati.

Articolo 23

II PRESIDENTE DI SEZIONE

1. Il Presidente di Sezione è eletto dal Consiglio di Sezione e, nell'ambito delle politiche associative e con il supporto della struttura, ha in particolare il compito di:
 - a. rappresentare la Sezione nelle attività esterne, istituzionali e non, comprese quelle delle relazioni sindacali;
 - b. definire e far attuare i programmi delle attività della Sezione;
 - c. convocare e presiedere i Consigli e le Assemblee della Sezione;
 - d. promuovere i rapporti con gli associati, lo sviluppo associativo e quanto altro previsto dalla specifica regolamentazione della Sezione.
2. Al Presidente di Sezione possono essere delegate, di volta in volta, o permanentemente, specifici compiti dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 24

TESORIERE – NOMINA E ATTRIBUZIONI

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non associati, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
2. Il Tesoriere supporta il Presidente nella definizione delle scelte di natura economica e finanziaria, nella redazione del Rendiconto Economico di previsione e riferisce al Consiglio Direttivo per la Relazione del consuntivo.

Articolo 25

COLLEGIO SINDACALE

1. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, tre componenti effettivi del Collegio Sindacale e due componenti supplenti e ne fissa gli emolumenti.
2. L'Assemblea sceglie i Sindaci Revisori, anche al di fuori dei rappresentanti degli associati, in una lista di almeno sette candidati di cui almeno due devono possedere la qualifica di Revisore Contabile. Essi non possono essere componenti del Consiglio Direttivo o di altre cariche associative.
3. Almeno un Sindaco effettivo deve avere la qualifica di Revisore Contabile.
4. Almeno un Sindaco supplente deve possedere la qualifica di Revisore Contabile.
5. I Revisori effettivi scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio, che deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.
6. I componenti il Collegio Sindacale durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
7. Al Collegio è attribuita la revisione legale e la vigilanza sul corretto funzionamento degli Organi associativi e sull'andamento della gestione economica e finanziaria; ne riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea con apposita Relazione sul Bilancio Consuntivo.
8. Qualora non sia attribuita anche la revisione contabile questa è attribuita ad un revisore esterno.
9. In tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli associati.
10. Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Sindaci i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
11. I Sindaci assistono alle adunanze dell'Assemblea e su invito partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.
12. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare in via definitiva un Sindaco, subentra, fino alla prima Assemblea utile, il primo dei Sindaci supplenti; a parità di voti tra due Sindaci supplenti subentra quello più anziano di età.

Articolo 26

PROBIVIRI

1. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
2. Ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente dell'Associazione invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
5. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.
6. Su istanza di parte spetta ai Probiviri, con la costituzione di un collegio speciale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti di ASSOAMBIENTE che non si siano potute definire bonariamente, ovvero nel caso previsto dall'art. 1 comma 5 del Regolamento.

7. Il Collegio speciale è composto da tre Probiviri estratti a sorte durante un incontro cui partecipano almeno tre Probiviri. Tra i Probiviri estratti per far parte del Collegio Speciale è estratto a sorte il Presidente del Collegio.
8. Salvo diversa disposizione specifica, il collegio arbitrale viene attivato con la presentazione della istanza di parte da presentare al Segretario dell'Associazione entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.
9. Il Presidente del collegio arbitrale e i due Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.
10. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.
11. I Probiviri di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
12. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
13. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
14. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.
15. Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in merito alla cessazione della condizione di associato, la decadenza dalle cariche può essere disposta, per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, dagli organi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine nonché dai Probiviri.
16. L'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
17. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
18. L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.
19. I Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
20. I Probiviri assistono alle adunanze dell'Assemblea e, con voto consultivo, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICA

Articolo 27 PATRIMONIO ASSOCIATIVO – FONDO COMUNE

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare dei contributi associativi, dagli interessi attivi maturati sugli investimenti di liquidità derivanti dai contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Associazione le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Associazione ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali, nazionali e/o territoriali.
3. In adesione allo spirito ed alle finalità associative le rendite ed i proventi, di qualsiasi natura, e in generale gli avanzi di gestione che concorrano ad incrementare le risorse dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dello stesso o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
4. Gli associati non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'Associazione Ente, sia durante la vita dell'Associazione Ente che in caso di scioglimento dello stesso o di perdita della qualità di associato per qualsiasi causa.
5. È escluso in ogni caso il rimborso agli associati.
6. È fatto espresso divieto durante la vita dell'Associazione Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. Il patrimonio dell'Associazione Ente è indivisibile e non può essere distratto dai fini per i quali è stato costituito.
8. In caso di scioglimento dell'Associazione Ente, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto secondo le determinazioni, assunte all'unanimità dall'Assemblea straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
9. Il patrimonio dell'Associazione è pertanto riconducibile a:
 - immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - fondo di dotazione e patrimonio netto;
 - debiti e fondi.
10. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono avere evidenza attraverso idonei strumenti, anche in formato elettronico, gestiti dal Segretario o da chi altro incaricato, e sempre a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 28 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio associativo ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione si svolge in base al bilancio annuale preventivo approvato dall'assemblea generale.

3. Al termine d'ogni esercizio, e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dello stesso l'Assemblea, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio di esercizio.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad uno specifico fondo di riserva ovvero al Fondo di dotazione comune.
5. L'eventuale disavanzo di gestione dovrà essere ripianato, fino a concorrenza, dal citato fondo di riserva ovvero, se questo risulti incapiente, dal fondo di dotazione comune.
6. L'associato che per qualunque motivo cessi di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al Patrimonio associativo.

Articolo 29

BILANCIO CONSUNTIVO

1. Per ciascun anno solare, su proposta del Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo approva il Bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
2. Il documento è composto da:
 - a) Relazione sulla Gestione
 - b) Stato Patrimoniale;
 - c) Rendiconto Economico;
 - d) Nota Integrativa;
 - e) Rendiconto finanziario.
3. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla Relazione della Presidenza ed a quella del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Consiglio di Presidenza deve rendere disponibile il Bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

Articolo 30

RENDICONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

1. Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo approva il Rendiconto Economico di Previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO V FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 31

IL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Direttore dell'Associazione.
2. Il Direttore coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni, ai fini del perseguimento degli scopi statutari; assicura il buon funzionamento della struttura organizzativa di sua competenza.
3. Il Direttore provvede alla gestione dell'Associazione sulla base delle direttive del Presidente in conformità ai deliberati degli organi statutari. Il Direttore, in caso di nomina del Vice Direttore ai sensi dell'articolo 16, può conferirgli specifiche deleghe.
4. Il Direttore coadiuva il Presidente, del quale attua le direttive, proponendo le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
5. Partecipa, senza diritto di voto e con possibilità di delega ad un funzionario, alle riunioni di tutti gli organi associativo, ai quali propone quanto considera utile al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione.
6. Al Direttore può essere delegata la firma dal Presidente per quanto riguarda gli atti e i documenti che promanano dagli uffici dell'Associazione.

TITOLO VI MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Articolo 32

MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo allegata alla lettera di convocazione.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.
3. Le deliberazioni per le modifiche statutarie sono prese con il parere favorevole di due terzi dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
4. Le modificazioni statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria devono essere notificate alle associate, per mezzo di lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla loro deliberazione.
5. Agli associati che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per PEC o lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
6. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, in questo caso il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 33
SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto da un numero di associati rappresentanti non meno di metà della totalità dei voti. In tal caso deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per le conseguenti deliberazioni.
2. Tale Assemblea, da convocarsi con le stesse modalità di cui all'articolo 13 e delibera validamente con il voto favorevole che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i associati.
3. L'assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei liquidatori composto da non meno di 3 membri, e ne determinerà i poteri e i compensi, e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
4. Il patrimonio che risultasse in eccedenza dopo la liquidazione dell'Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati, può essere devoluto solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'articolo 27.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34
RAPPORTI CON FISE

1. A seguito della trasformazione di FISE e delle sue componenti, le modalità di adesione di ASSOAMBIENTE a FISE, saranno contenute in una apposita Convenzione di Adesione, redatta in conformità allo Statuto FISE.
2. I rapporti tra l'Associazione e FISE sono regolati dai rispettivi Statuti e dalla Convenzione di Adesione.

Articolo 35
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto ed il relativo Regolamento di attuazione saranno efficaci dalla data della loro approvazione in occasione dall'Assemblea convocata per la costituzione in forma autonoma di ASSOAMBIENTE, coerentemente con la trasformazione in atto di FISE.

Gli organi associativi attualmente in carica, Presidente e Consiglio Direttivo termineranno il loro mandato, anche di rappresentanza in FISE, alla data di svolgimento dell'Assemblea elettiva la quale provvederà alla nomina delle nuove cariche associative; fino a tale data i poteri e le attribuzioni degli organi associativi in carica continueranno ad essere disciplinati dai rispettivi articoli dello Statuto \ Regolamento previgente.

Riguardo lo svolgimento dell'Assemblea costitutiva e per la elezione degli organi associativi di cui al Titolo III del presente Statuto, la regolarità contributiva e i voti attribuiti a ciascun associato saranno disciplinati ai sensi dall'art. 11 dello Statuto, tenendo conto di quanto versato da ogni azienda iscritta al Settore FISE ASSOAMBIENTE come contributo relativo al secondo anno precedente, ovvero, per i nuovi associati, quanto versato nell'anno in corso.

Il rapporto associativo degli associati iscritti nel libro degli associati di FISE, Settore ASSOAMBIENTE, al 31/12/2021 si intende risolto nei confronti della Federazione e incardinato senza soluzione di continuità in ASSOAMBIENTE esclusivamente nel caso in cui si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

1. la costituenda ASSOAMBIENTE abbia aderito a FISE e sottoscritto la relativa Convenzione di adesione. Le Convenzioni di Adesione regolamentano i rapporti in essere ed i rapporti successivi alla trasformazione in corso;
2. gli associati aderiranno alla Associazione ASSOAMBIENTE, ovvero non manifesteranno contrarietà alla adesione al nuovo soggetto associativo.

Gli iscritti nel libro degli associati di FISE, Settore ASSOAMBIENTE, al 31/12/2021, che non aderiranno ad ASSOAMBIENTE ovvero fino a quando l'Associazione non sarà costituita, resteranno aderenti a FISE in continuità, qualificandosi tra le categorie degli associati di cui all'art. 3 comma 2 punti 2 e 3 dello Statuto FISE.

Tutti gli associati, iscritti nel libro associati di FISE, Settore ASSOAMBIENTE, al 31/12/2021, restano obbligati a versare a FISE la contribuzione associativa relativa all'anno 2021 e precedenti, ancora non liquidata e FISE si riserva di agire in giudizio per il recupero di quanto dovuto in base a quanto previsto dalle rispettive delibere contributive annuali di FISE, nonché di proseguire i contenziosi già in essere

L'Assemblea di ASSOAMBIENTE potrà deliberare di attribuire alcune funzioni ad Organi di FISE (ad esempio Tesoriere, Proviviri e Sindaci Revisori).

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano analogicamente le disposizioni dello Statuto di FISE e del Regolamento attuativo nonché le disposizioni del codice civile in materia di Associazioni senza scopo di lucro.

* * *